



Comune di Francavilla al Mare

*Medaglia d'Oro al Valore Civile
Provincia di Chieti – Abruzzo*

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE (CH)

(Legge 30 dicembre 2025, n. 199, articolo 1, commi da 102 a 110)

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Deroghe alle forme di rateazione previste dal Regolamento generale delle entrate

Articolo 4 - Procedura per la definizione agevolata

Articolo 5 - Effetti della definizione agevolata

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

Articolo 8 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 9 –Procedure cautelari ed esecutive in corso

Articolo 10 - Efficacia del regolamento

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie: a) un'ingiunzione di pagamento notificata entro il 31 dicembre 2025; b) un accertamento esecutivo notificato entro il 31 dicembre 2025.
3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.
5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3

Deroghe alle forme di rateazione previste dal Regolamento generale delle entrate

1. Al fine di favorire il più ampio accesso alla definizione agevolata, al pagamento rateale delle somme dovute ai sensi del presente regolamento si applicano le deroghe previste dai commi seguenti, che operano limitatamente alla definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento e non incidono sulla disciplina ordinaria della rateazione.
2. In deroga all'articolo 42, comma 5, del Regolamento generale delle entrate, per l'accesso alla rateazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata non sono richiesti i requisiti e la documentazione ivi previsti, non essendo la rateazione subordinata alla sussistenza e alla dimostrazione di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà del debitore.
3. In deroga all'articolo 42, comma 8, del Regolamento generale delle entrate, il debitore può essere ammesso alla rateazione delle somme dovute ai fini della definizione agevolata anche qualora sia decaduto da un precedente piano di rateazione, ancorché relativo ai medesimi debiti.

4. In deroga all'articolo 42, comma 9, del Regolamento generale delle entrate, per le somme dovute ai fini della definizione agevolata di importo pari o superiore a euro 100.000,00 non è richiesta la prestazione della garanzia ivi prevista.

5. Nel caso di versamento rateale si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale, in deroga alle diverse misure eventualmente previste dall'articolo 42 del Regolamento generale delle entrate.

6. In deroga alle disposizioni dell'articolo 42, comma 8, del Regolamento generale delle entrate in materia di decadenza dalla rateazione, la decadenza dal beneficio si verifica nei casi e con gli effetti previsti dall'articolo 5.

7. La rateazione disciplinata dal presente regolamento non è cumulabile con altre forme di dilazione riferite ai medesimi debiti e non è prorogabile.

Articolo 4

Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al concessionario la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento presentando, entro il 15 dicembre 2026, apposita dichiarazione tramite il portale telematico dedicato ovvero mediante il modello cartaceo predisposto dal concessionario. Nella dichiarazione il debitore individua i debiti che intende definire e dichiara se intende pagare in unica soluzione ovvero indica il numero delle rate mensili con le quali intende effettuare il pagamento, nel rispetto del numero massimo previsto dall'articolo 42 del Regolamento generale delle entrate in relazione all'importo complessivamente dovuto. Nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 42, comma 7, del predetto Regolamento, le rate mensili non potranno essere superiori a 120 e l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a 100 euro.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui la stessa si riferisce e assume l'impegno a rinunciare ai medesimi giudizi, con compensazione delle spese di lite. La dichiarazione contiene altresì il riconoscimento del debito, ai sensi dell'articolo 2944 del cod. civ., limitatamente alle somme oggetto della definizione agevolata.

3. Il debitore deposita l'atto di rinuncia al ricorso, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero, per i giudizi ai quali si applica il testo unico della giustizia tributaria approvato con decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, ai sensi della corrispondente disposizione del medesimo testo unico, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza. Per le controversie devolute alla giurisdizione ordinaria il debitore deposita, nel medesimo termine e con le medesime modalità, l'atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile.

4. La dichiarazione di cui al comma 1, allegata all'atto di rinuncia, produce l'effetto dell'accettazione della rinuncia da parte del Comune e dell'accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. Qualora l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia depositato dal Comune, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

5. La mancata indicazione dei giudizi pendenti nella dichiarazione, il mancato deposito dell'atto di rinuncia nel termine di cui al comma 3 e la mancata accettazione della rinuncia proposta dal Comune comportano l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti oggetto di contenzioso e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

6. Il concessionario, entro il termine del 1° marzo 2027, comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri: il versamento in unica soluzione è effettuato entro il 30 aprile 2027; il versamento rateale è effettuato con scadenza della prima rata il 30 aprile 2027 e delle rate successive l'ultimo giorno di ciascun mese.

7. Con la comunicazione di cui al comma 6 il concessionario indica anche l'eventuale diniego, totale o parziale, della definizione agevolata, esponendone i motivi. Il diniego è impugnabile nelle forme e nei termini previsti dall'ordinamento in relazione alla natura dell'entrata cui si riferisce.

8. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di abbattimento per effetto della definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'ente e non possono essere oggetto di rimborso.

9. I termini indicati nel presente articolo possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni, con deliberazione della Giunta comunale motivata da criticità connesse all'avvio o alla gestione della procedura. La proroga non può comportare l'abbreviazione dei termini posti a favore dei debitori ed è pubblicata nel sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 5

Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definiti, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere.

2. In caso di pagamento in un'unica soluzione, l'omesso, insufficiente o tardivo versamento determina l'inefficacia della definizione agevolata. In caso di pagamento rateale la decadenza dal beneficio si verifica, senza necessità di preventivo sollecito, a seguito del mancato pagamento della prima rata ovvero di tre rate successive alla prima, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi. Il debitore è tenuto a regolarizzare le rate scadute prima del pagamento delle rate aventi scadenza successiva. Il pagamento si considera comunque tempestivo qualora il versamento venga effettuato con un ritardo non superiore a sette giorni rispetto alla scadenza prevista.

3. In ipotesi di inefficacia o di decadenza la definizione non produce effetti, riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione e i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto in origine, senza determinare l'estinzione del debito residuo. In tale ipotesi non è ammessa una nuova dilazione dei medesimi debiti.

Articolo 6

Perfezionamento della definizione agevolata

1. Nel caso in cui il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, abbia già integralmente corrisposto quanto dovuto, come determinato ai sensi del presente regolamento, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata deve comunque manifestare la volontà di aderirvi con le modalità previste dall'articolo 4.
2. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione agevolata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo, nonché la sospensione del fermo amministrativo iscritto.

Articolo 7

Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal concessionario, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

Articolo 8

Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2 anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 9

Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, e limitatamente ai debiti in essa indicati, sono sospesi fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione, non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e nuove ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla medesima data, non possono essere avviate nuove procedure esecutive e non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo.
2. Sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per le somme oggetto di istanza dalla data di presentazione fino al perfezionamento o alla decadenza della definizione

Articolo 10

Efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune ed è trasmesso, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 108, della legge 30 dicembre 2025, n. 199.
2. Qualora, in ragione della data di pubblicazione, il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, venga a scadere anteriormente al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione, il medesimo termine si intende differito al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.